STATUTO DI TELT SAS

aggiornato al 30 giugno 2025

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN

Società per azioni semplificata con capitale di euro 1.000.000

Lo Stato francese, rappresentato dal Ministero della Transizione ecologica e della Coesione territoriale, nella persona di Rodolphe GINTZ, Direttore generale delle infrastrutture, dei trasporti e delle mobilità, domiciliato in Tour Sequoïa – F 92055 La Défense Cedex, debitamente autorizzato a firmare il presente statuto, che agisce in qualità di socio;

e

Ferrovie dello Stato italiano S.p.A., società controllata dallo Stato italiano, con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Italia, che agisce in qualità di socio, rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Stefano Antonio DONNARUMMA;

Viste, nelle rispettive versioni consolidate, le Direttive 89/665/CEE, modificata segnatamente dalla Direttiva 2007/66/CE, 2001/14/CE, 2004/17/CE

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, firmato a Roma il 30 gennaio 2012, entrato in vigore il 1° agosto 2014,

Adottano il presente Statuto della Società per azioni semplificata
"TUNNEL EURALPIN LYON TURIN",
Società per azioni semplificata
Con capitale di 1.000.000 euro,
Sede legale: Bâtiment LINKLAB, 455 chemin de la Cassine, 73000 Chambéry (Francia)
Direzione operativa a Torino (TO), Via Nizza, 40, Italia
RCS n°439 556 952

TITOLO 1
FORMA - OGGETTO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 Forma

Il Promotore Pubblico è una società per azioni semplificata (la «**Società**») disciplinata dall'Accordo del 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione (l'«**Accordo del 30 gennaio 2012**»), dalle leggi e regolamenti francesi in vigore e dal presente statuto.

Articolo 2 Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto tutte le missioni e esercita tutte le competenze che le vengono riconosciute ai sensi dell'Accordo del 30 gennaio 2012. A tal proposito ha in particolare i seguenti compiti:

- la direzione strategica e operativa del progetto di nuova linea ferroviaria Torino-Lione sulla sezione transfrontaliera definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;

- la progettazione, la realizzazione e l'esercizio della linea ferroviaria e delle opere della sezione transfrontaliera definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;

- la conclusione e il monitoraggio dei contratti richiesti dalle suddette operazioni, di cui assicura il buon compimento nei confronti dello Stato francese, dello Stato italiano e dell'Unione europea;

- la gestione dell'infrastruttura, ai sensi della direttiva 2001/14/CE o di ulteriori testi legislativi aventi lo stesso oggetto:

    - della sezione transfrontaliera definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;

    - della linea storica del Fréjus definita al punto e) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, secondo le condizioni che, in applicazione dell'articolo 24 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, saranno definite con una modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951;

- la definizione dei canoni di utilizzo della sezione transfrontaliera definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e, conformemente all'articolo 25 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, della sezione della linea storica situata tra le interconnessioni con la linea nuova;

- la realizzazione di ogni altra missione ad essa affidata dallo Stato francese e dallo Stato italiano nell'ambito del progetto di nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione.

2.2 La Società ha inoltre per oggetto, conformemente all'Accordo del 29 gennaio 2001 e all'Accordo del 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di condurre studi, ricognizioni e lavori preliminari della sezione transfrontaliera definita all'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

2.3 La Società può infine porre in essere ogni operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare o immobiliare direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale precitato, in particolare facilitandone o completandone la realizzazione.

Articolo 3 Denominazione sociale

La Denominazione sociale della Società è: «**TUNNEL EURALPIN LYON TURIN**».

La denominazione sociale deve essere indicata su ogni atto o documento proveniente dalla Società e destinato a terzi, preceduta o seguita immediatamente dalle parole « società per azioni semplificata » o dalle iniziali « SAS » e dall'ammontare del capitale sociale.

Articolo 4 Sede legale

La sede legale si trova a Bâtiment LINKLAB, 455 chemin de la Cassine, 73000 Chambéry (Francia), dove risiede almeno la metà del personale della Società.

La direzione operativa della Società ha sede a Torino (TO), Italia.

Articolo 5 Durata

La durata dalla Società è fissata in 99 (novantanove) anni, a partire dalla data di iscrizione nel Registro di Commercio e delle Società, tranne in caso di scioglimento anticipato o di proroga decisa tramite decisione collettiva dei Soci.

TITOLO 2
CONFERIMENTI - CAPITALE SOCIALE – MODIFICHE – FORMA DELLE AZIONI – DIRITTI E OBBLIGHI – TRASMISSIONE DELLE AZIONI

Articolo 6 Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è fissato in 1.000.000€ (un milione di euro) suddiviso in 2.000 (duemila) azioni del valore nominale di 500€ (cinquecento euro) ognuna, interamente liberate e detenute in quote paritarie dallo Stato francese e da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (i «Soci»).

Articolo 7 Modifiche al capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito alle condizioni previste dalla legge o per decisione collettiva dei Soci e, in tutti i casi, nel rispetto dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Articolo 8 Forma delle azioni

Le azioni sono obbligatoriamente nominative.

La proprietà delle azioni deriva dalla loro iscrizione, a nome del o dei loro titolari nel relativo registro degli azionisti tenuto dalla Società. Un'attestazione di iscrizione nel registro viene rilasciata dalla Società all'azionista che ne faccia richiesta.

Per la parte italiana, le azioni sono detenute da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Per la parte francese le azioni sono detenute dallo Stato francese.

Articolo 9 Diritti e obblighi inerenti alle azioni

Ogni azione conferisce il diritto, per la ripartizione degli utili e dell'attivo sociale, a una quota proporzionale alla parte di capitale rappresentato dall'azione. I Soci sostengono le perdite limitatamente all'ammontare del loro conferimento.

Il possesso di un'azione comporta a tutti gli effetti l'adesione allo statuto e alle decisioni dei Soci.

Articolo 10 Trasmissione delle azioni della Società

Conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 30 gennaio 2012, la Società deve in ogni momento essere controllata in modo paritario dallo Stato francese e dallo Stato italiano. Le azioni della Società non sono cedibili

TITOLO 3
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' – DIREZIONE – DELEGHE – ACCORDI REGOLAMENTATI

Articolo 11 Consiglio di amministrazione

11.1 All'interno della Società, viene istituito un organo collegiale denominato « Consiglio di amministrazione » al fine di garantire il controllo permanente della gestione della Società alle condizioni previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è composto da dieci (10) membri con diritto di voto (gli «Amministratori») tra cui il Presidente e il Direttore Generale, che ne sono membri di diritto, e quattro (4) amministratori designati da ciascuno degli Stati e confermati dai Soci per una durata rinnovabile di sei (6) anni. Per garantire il Segretariato del Consiglio di amministrazione, il Presidente viene assistito da uno stipendiato della Società, (il Segretario), scelto dal Presidente,

d’intesa con il Direttore Generale. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione, ma non prende parte né ai dibattiti né alle votazioni.

La designazione degli amministratori da parte degli Stati italiano e francese è effettuata tramite notifica scritta alla Società e confermata dai Soci.

Tra gli amministratori, lo Stato francese nomina il Presidente e lo Stato italiano nomina il Direttore Generale.

Ogni amministratore viene nominato *intuitu personae* e, se è una persona fisica, può essere rappresentato unicamente da un altro amministratore.

Gli amministratori, fatti salvi il Presidente e il Direttore Generale, possono essere persone fisiche o giuridiche. Gli amministratori persone giuridiche sono rappresentati dai loro rappresentanti legali o da persone fisiche a cui è stato conferito un mandato.

Gli amministratori, a parte il Presidente e il Direttore generale, sono revocabili in ogni momento, senza motivo nè indennizzo, su decisione dello Stato che l’ha designato, il quale provvede a sostituirlo su riserva di informarne il Presidente e il Direttore generale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con copia all’altro Stato e ai Soci. La revoca pronunciata tramite questa procedura può avere effetto immediato.

Fatte salve le disposizioni relative al Presidente e al Direttore generale della Società, la sostituzione di un amministratore, per qualsiasi causa, avverrà con le stesse modalità che per la nomina, nel rispetto della rappresentanza paritetica tra gli Stati.

In caso di decesso, di dimissioni (volontarie o d’ufficio) o di impedimento ad esercitare l’incarico per un periodo superiore a due (2) mesi da parte di uno degli Amministratori, lo Stato che lo ha designato dovrà provvedere immediatamente alla sua sostituzione, informandone previamente il Presidente e il Direttore Generale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con copia all’altro Stato e ai Soci.

Le funzioni di amministratore non sono remunerate. Tuttavia, la “Società” rimborserà le ragionevoli spese sostenute nel corso dell’esercizio delle sue funzioni su presentazione di documenti giustificativi debitamente quietanzati, essendo precisato che qualunque spesa che ecceda una somma annuale determinata dal Consiglio di amministrazione dovrà essere previamente autorizzata da quest’ultimo, conformemente al presente statuto.

La Commissione Europea può nominare, per un mandato di sei (6) anni rinnovabile, un rappresentante che siede nel Consiglio di amministrazione come membro senza diritto di voto.

Le regioni Alvernia-Rodano-Alpi (Francia) e Piemonte (Italia) sono autorizzate a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione come osservatori senza diritto di voto. A tal fine, ciascuna di esse è invitata a designare un rappresentante per la durata del mandato del suo esecutivo e ad informarne il Presidente per iscritto. In caso di impedimento o di decesso del rappresentante, la regione potrà designare un nuovo rappresentante, se necessario, per la durata dell’impedimento. Il Segretario informa le regioni delle date e dell'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione.
La partecipazione delle Regioni è consentita dal Presidente limitatamente alla discussione della parte dell'ordine del giorno che non contiene questioni confidenziali come in particolare l'aggiudicazione o l'attribuzione di un contratto.

11.2 Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione disposta dal Presidente, sentito il Direttore Generale:

- in sedute dette "ordinarie": almeno quattro (4) volte all'anno ed ogni volta che l'Accordo del 30 gennaio 2012 esige che il Consiglio di amministrazione prenda una decisione, compresi i casi in cui, a norma dell'articolo 7.5 di tale Accordo e del punto (xi) dell'articolo 11.3 del presente Statuto, questa convocazione è richiesta al Presidente dal Direttore generale,
- in sedute dette "straordinarie" ogni volta che l'interesse della Società lo esige.

Il Consiglio di amministrazione può anche essere convocato in seduta detta "straordinaria" con decisione di un terzo degli amministratori:

- se il Consiglio di amministrazione non si è riunito per oltre tre mesi; o
- per deliberare sulla revoca del Presidente o del Direttore generale a norma degli articoli **12.2** e **13.3** del presente statuto.

Le riunioni si tengono alternativamente in Francia ed in Italia. Tuttavia, il Presidente può decidere, sentito il Direttore Generale, che la riunione si svolga per videoconferenza o tramite qualunque altro mezzo di telecomunicazione che permetta l'identificazione degli amministratori. Le modalità di svolgimento di tali sedute del Consiglio di amministrazione vengono definite dal Regolamento interno dello stesso.

11.2.1 Le convocazioni del Consiglio di amministrazione vengono inviate a tutti i membri con ogni mezzo scritto a disposizione, anche tramite mail, con un preavviso di 15 (quindici) giorni per le sedute ordinarie e un preavviso di 5 (cinque) giorni per le sedute straordinarie. È il Segretario che informa le regioni Alvernia-Rodano-Alpi (Francia) e Piemonte (Italia) delle date delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione entro gli stessi tempi.

Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione sia convocato con decisione di un terzo degli amministratori, la convocazione è effettuata dal Segretario, allorché abbia ricevuto una richiesta scritta di un numero sufficiente di amministratori, con la precisazione in particolare dell'ordine del giorno proposto dai richiedenti. La data di riunione fissata dal Segretario interviene entro il mese successivo alla ricezione della richiesta.

In caso d'urgenza e se tutti gli amministratori sono presenti o rappresentati, questi ultimi possono rinunciare ai tempi di convocazione sopra indicati.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione è definito dall'autore o dagli autori della convocazione. Il Presidente, il Direttore generale o un terzo degli amministratori possono fare aggiungere qualsiasi altra questione all'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data di una seduta del Consiglio di amministrazione.

I documenti relativi ai punti che figurano all'ordine del giorno e le bozze di delibera sono inviate dal Segretario ai membri del Consiglio di amministrazione, e devono pervenire entro i 5 (cinque) giorni lavorativi che precedono la riunione del Consiglio di amministrazione quando si tratta di una seduta ordinaria e al più tardi entro 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione del Consiglio di amministrazione quando si tratta di una seduta straordinaria.

Se, tra la convocazione dei membri del Consiglio di amministrazione e la data prevista per tale seduta, si ottiene il parere favorevole per iscritto da parte di tutti gli amministratori per l'adozione della o delle delibere proposte, il Presidente può considerarla/e approvata/e. Alla

seduta seguente del Consiglio di amministrazione viene approvato un verbale di tale o di tali delibera/e.

11.2.2 Il Consiglio di amministrazione in prima convocazione delibera validamente solo se la maggioranza degli amministratori è presente fisicamente, oppure tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne permetta l'identificazione.

Nel caso di assenza di quorum in prima convocazione, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare validamente, in seconda convocazione se l'ordine del giorno è identico a quello della prima convocazione, se sono trascorsi almeno 15 (quindici) giorni di calendario tra la prima e la seconda convocazione e se è garantita la presenza, all'atto del voto, di almeno 1 (un) amministratore per ciascuno dei due Stati.

Ogni amministratore ha facoltà, con un mandato speciale, di delegare un altro amministratore a votare in sua vece sui punti all'ordine del giorno; un amministratore può ricevere la delega da parte di uno solo dei suoi colleghi.

Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nel presente statuto, le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono prese a maggioranza degli amministratori presenti fisicamente o rappresentati oppure presenti tramite videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente. In assenza del Presidente, gli amministratori nominati dallo Stato francese designano al loro interno la persona che presiederà la riunione conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

Il Presidente o, in sua assenza, la persona designata a presiedere la riunione deve assicurarsi che i membri del Consiglio di amministrazione siano in grado (i) di partecipare alle delibere, (ii) possano sentire ogni persona che prende la parola (tramite microfono, altoparlante, sistema di comunicazione audiovisivo o di altro genere) sia nel luogo in cui si svolge il Consiglio di amministrazione o in ogni altro luogo (iii) e che possano essere sentiti da qualunque persona presente con le stesse modalità.

Le delibere delle sedute che si svolgono in presenza sono firmate dagli amministratori presenti o rappresentati. Durante le sedute in videoconferenza o in caso di voto tramite consultazione elettronica, il Segretario del Consiglio di amministrazione attesta il voto degli amministratori.
Il verbale contenente il resoconto delle discussioni avvenute in Consiglio di amministrazione, redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione, è firmato dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona chiamata a presiedere la riunione e da uno degli amministratori nominati dallo Stato italiano.

I verbali vengono depositati in un registro speciale numerato conservato presso la sede sociale a cura del Segretario. Una copia ne è conservata presso la direzione operativa.
Le copie o estratti delle delibere del Consiglio di amministrazione sono validamente certificati dal Presidente o da un rappresentante da lui designato.

Il Presidente e il Direttore Generale garantiscono l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei loro rispettivi poteri.

11.3 Il Consiglio di amministrazione è l'unico organo competente per:

(i) prendere decisioni che riguardano la politica e gli orientamenti generali e strategici della Società e in particolare sul montaggio giuridico, economico e finanziario del progetto nel rispetto dell'Allegato 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;

(ii) chiudere il bilancio della società, che è preparato e gli è presentato dal Direttore Generale prima di sottoporlo ai Soci;

(iii) predisporre la relazione annuale di gestione e i documenti di previsione di gestione, che sono preparati e gli sono presentati dal Direttore Generale;

(iv) approvare il regolamento interno della Società e il regolamento del Consiglio di amministrazione;

(v) prende atto del Regolamento dei contratti validato dalla Commissione intergovernativa per la Torino-Lione;

(vi) decidere la creazione, il trasferimento, la chiusura di qualsiasi succursale, agenzia, ufficio, sedi secondarie;

(vii) dare la propria previa autorizzazione alla conclusione, modifica, o rescissione degli accordi regolamentati di cui all'**Articolo 15**;

(viii) autorizzare la costituzione di garanzie sui beni sociali, la concessione di avalli, di cauzione o di garanzia della Società per un ammontare superiore a una soglia stabilita dall'assemblea generale ordinaria;

(ix) decidere, a maggioranza di almeno otto amministratori, degli impegni finanziari e in particolare della sottoscrizione di prestiti e impegni bancari per un ammontare superiore a una soglia stabilita dall'assemblea generale ordinaria;

(x) autorizzare la firma dei contratti, di clausole aggiuntive e transazioni necessarie alla realizzazione dell'oggetto sociale della Società;

(xi) autorizzare il Direttore generale a non tenere conto dell'assenza di parere o del parere negativo della Commissione dei contratti, alle condizioni previste all'**Articolo 17.5** del presente statuto; questa autorizzazione è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato francese e dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato italiano;

(xii) autorizzare gli acquisti, le vendite o scambi di immobili, diritti o fondi di commercio per un valore superiore alla soglia stabilita dall'assemblea generale ordinaria;

(xiii) votare il bilancio della Commissione dei contratti e del Servizio permanente di controllo, su proposta dei loro rispettivi Presidenti; queste proposte di bilancio possono essere respinte solo se il rifiuto ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato francese e dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato italiano;

(xiv) autorizzare il Presidente della Commissione dei contratti a firmare i contratti necessari al buon funzionamento della Commissione dei contratti per un ammontare superiore alla soglia stabilita all'Assemblea generale ordinaria; tale autorizzazione può essere rifiutata unicamente se tale rifiuto ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli amministratori

designati dallo Stato francese e dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato italiano;

(xv) autorizzare il Presidente del Servizio permanente di controllo a firmare i contratti necessari al funzionamento del Servizio permanente di controllo per un ammontare superiore alla soglia stabilita all'assemblea generale ordinaria; tale autorizzazione può essere validamente respinta solo se tale rifiuto ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato francese e dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato italiano;

(xvi) decidere la remunerazione del Presidente, e del Direttore generale, su proposta del Comitato di remunerazione quale previsto all'**Articolo 11.5** del presente statuto;

(xvii) approvare, su proposta del Direttore Generale, il contenuto delle funzioni del Direttore amministrativo e finanziario e del Direttore giuridico; in caso di non approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale formulerà una nuova proposta allo stesso Consiglio.

(xviii) decidere, conformemente all'articolo 10.1 b) dell'Accordo del 30 gennaio 2012, che un contratto non stipulerà clausole compromissorie a favore del Tribunale arbitrale istituito dall'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012; tale decisione può essere presa unicamente se ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato francese e dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato italiano;

(xix) decidere l'ammontare annuale delle spese rimborsabili agli amministratori su presentazione di giustificativi e autorizzare l'eventuale superamento di tale ammontare;

(xx) decidere della revoca del Presidente, alle condizioni previste all'Articolo 12.2 del presente statuto e decidere della revoca del Direttore generale, alle condizioni previste all'Articolo 13.3 del presente statuto; la decisione di revocare il Presidente o il Direttore generale può essere presa unicamente se ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato francese e dei voti espressi dagli amministratori designati dallo Stato italiano;

(xxi) decidere, in ultima istanza, le situazioni di conflitto di interessi o di legame d'interesse in occasione dell'aggiudicazione dei contratti della Società, alle condizioni previste dal regolamento dei contratti di cui al paragrafo (v).

Quando un membro del Consiglio di amministrazione è interessato da un conflitto di interessi o da un legame d'interesse, non partecipa al voto, ma può essere ascoltato; per garantire il rispetto del principio di parità, lo Stato i cui amministratori non sono interessati dal conflitto di interessi designa fra di loro quello che non parteciperà al voto.

11.4

11.4.1 Su decisione espressa del Consiglio di amministrazione e nell'ambito del potere di decisione e di autorizzazione di cui al paragrafo (x) del precedente articolo **11.3**, il Consiglio di

amministrazione può esonerare il Direttore Generale dalla necessità di ottenere previa autorizzazione per tutti i contratti per un ammontare inferiore a 15 (quindici) milioni di euro, e protocolli aggiuntivi ai suddetti contratti, ad eccezione di quelli che condurrebbero al superamento del suddetto ammontare.

11.4.2 Su decisione espressa del Consiglio di amministrazione di definire con una maggioranza di almeno 8 (otto) amministratori e nell'ambito dei poteri di decisione e autorizzazione di cui al paragrafo (ix) e (x), il Consiglio di amministrazione può esonerare il Direttore generale, dalla necessità di ottenere previa autorizzazione per le transazioni e gli impegni finanziari di un ammontare inferiore a 1(un) milione di euro.

11.5 Almeno 15 (quindici) giorni prima della data della seduta del Consiglio di amministrazione nel corso della quale deve decidere di una remunerazione (in applicazione del paragrafo (xvi) dell'articolo **11.3** sopracitato), è costituito un Comitato di remunerazione. Questo Comitato ha come missione di proporre le condizioni di remunerazione al Consiglio di amministrazione. Le condizioni di remunerazione del Presidente e del Direttore generale restano invariate per tutta la durata dei loro rispettivi mandati. Possono essere riesaminate in caso di rinnovo del mandato.

Il Comitato di remunerazione è composto da 2 (due) membri, l'uno designato dallo Stato francese e l'altro dallo Stato italiano fra gli amministratori.

Quando il Consiglio di amministrazione delibera sulle remunerazioni del Presidente e del Direttore Generale, questi ultimi non possono prendere parte alle deliberazioni relative.

Articolo 12 Il Presidente

12.1 Ai sensi dell'articolo L.227-6 del Codice di Commercio il Presidente della Società (il « Presidente ») viene nominato dallo Stato francese**.**

Il Presidente viene nominato per una durata rinnovabile di 6 (sei) anni. La funzione di Presidente è obbligatoriamente rivestita da una persona fisica. Lo Stato francese può interrompere il suo incarico in qualsiasi momento senza preavviso né indennità e senza necessità di un giustificato motivo.

Il Presidente della Società è membro di diritto e presidente del Consiglio di amministrazione della Società. Vigila sul buon funzionamento degli organi della Società. Convoca, sentito il Direttore Generale, il Consiglio di amministrazione e le Assemblee.

Conformemente alla legge, il Presidente rappresenta la Società nei confronti dei terzi. Dispone di tutti i poteri necessari, compreso il potere di rappresentanza in giudizio, per agire in ogni circostanza in nome della Società nel limite dell'oggetto sociale, su riserva delle competenze che la legge e il presente statuto attribuiscono alla collettività dei Soci, al Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale.

In caso d'impedimento definitivo, di dimissioni o di revoca del Presidente della Società, lo Stato francese nomina un nuovo Presidente della Società per la rimanente durata del mandato del suo predecessore.

In caso di impedimento temporaneo, lo Stato francese nomina un nuovo Presidente e ne stabilisce la durata del mandato. Nell'attesa della decisione dello Stato francese, le funzioni di

Presidente vengono esercitate dall'amministratore più anziano tra quelli nominati dallo Stato Francese.

Il Presidente non è un dipendente salariato della Società, ma riceve una retribuzione dalla medesima, per lo svolgimento del suo mandato, le cui modalità sono decise dal Consiglio di amministrazione, alle condizioni previste all'articolo **11** del presente statuto.

12.2 Il Presidente può essere revocato per gravi motivi, con decisione del Consiglio di amministrazione alle condizioni previste nell'articolo **11.3** del presente statuto.

In questa eventualità, il Presidente viene ascoltato dal Consiglio di amministrazione, ma non partecipa al voto.

Articolo 13 Il Direttore Generale

13.1 La Società è diretta e amministrata da un direttore generale unico ai sensi dell'articolo L.227-6 del Codice di Commercio (il « Direttore Generale »), nominato dallo Stato italiano per una durata rinnovabile di 6 (sei) anni.

Il Direttore generale è membro di pieno diritto del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni del Direttore Generale sono obbligatoriamente rivestite da una persona fisica. Lo Stato italiano può porre fine alle sue funzioni in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità e senza necessità di un giustificato motivo.

13.2 Facendo salve le competenze della collettività dei Soci, del Consiglio di amministrazione e del Presidente, il Direttore Generale è incaricato della direzione della Società.

A questo titolo e con tale riserva, assicura in particolare:

- l'elaborazione del bilancio preventivo e del resoconto esecutivo, così come la gestione di bilancio e finanziaria della Società;

- la preparazione e l'adattamento della strategia della Società;

- la preparazione, l'aggiudicazione, la conclusione e il controllo dell'esecuzione dei contratti, in particolare quelli necessari alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio della sezione transfrontaliera come definita al b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 e all'esercizio della linea storica del Fréjus prevista all'articolo 2 del presente statuto;

- l'organizzazione e il monitoraggio degli studi, dei cantieri e dei lavori necessari alla realizzazione del progetto della nuova linea;

- la direzione della sede e delle sedi secondarie, dei siti di cantiere e di lavori della Società; a tale scopo ha facoltà di:

    - acquistare ai prezzi, oneri e condizioni che considererà convenienti, qualsiasi immobile costruito o meno, parti di immobili o diritti immobiliari necessari all'attività della sede e delle sedi secondarie;

- prendere tutti i provvedimenti legati alla gestione del personale, dell'igiene, della sicurezza e delle risorse umane di tutta la Società e del contenzioso sociale; a tale scopo determina l'organigramma della Società nel rispetto degli articoli del presente statuto, decide l'assunzione e mette fine ai contratti dei collaboratori, determina le loro missioni e i loro luoghi di lavoro.

- stipulare e rescindere ogni polizza o contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di qualsiasi natura;

- ritirare da qualsiasi ufficio postale o messaggerie qualsiasi lettera, telegramma o spedizioni di ogni genere inviate alla Società.

Il Direttore Generale dispone del potere di rappresentanza della Società nei riguardi dei terzi, compreso il potere di rappresentanza in giudizio, necessario per agire in nome e per conto della Società nell'ambito dei poteri di direzione che gli sono conferiti personalmente e direttamente dal presente statuto o gli sono delegati dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione.

In caso d'impedimento definitivo, di dimissioni o di revoca del Direttore Generale della Società, lo Stato italiano nomina un nuovo Direttore Generale per la rimanente durata del mandato del suo predecessore.

Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni dalla direzione operativa basata a Torino.

Il Direttore Generale non è un dipendente salariato della Società, ma riceve una retribuzione dalla medesima per lo svolgimento del suo mandato le cui modalità sono decise dal Consiglio di amministrazione, alle condizioni previste dall'articolo **11** del presente statuto.

Il Direttore Generale viene coadiuvato da un Direttore amministrativo e finanziario nominato dallo Stato italiano e da un Direttore giuridico, nominato dallo Stato francese. Essi non dispongono della qualità né del titolo di Direttore Generale o di Direttore generale delegato ai sensi dell'articolo L. 227- 6 del Codice di Commercio. Il contenuto delle funzioni rispettivamente del Direttore amministrativo e finanziario e del Direttore giuridico viene proposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio di amministrazione. In caso di non approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale formulerà una nuova proposta allo stesso Consiglio.

13.3 Il Direttore generale può essere revocato per gravi motivi, con decisione del Consiglio di amministrazione alle condizioni previste nell'articolo **11.3** del presente statuto.

In questo caso, il Direttore generale viene ascoltato dal Consiglio di amministrazione, ma non partecipa al voto.

Articolo 14 Rappresentanza sociale

I membri della delegazione del personale del Comitato economico e sociale esercitano i diritti definiti dall'articolo L.2312-76 del Codice del lavoro o da qualsiasi altro testo successivo avente lo stesso oggetto con il Direttore Generale, che può conferire una delega a qualsiasi persona di sua scelta, in conformità alle disposizioni di legge e alle clausole del presente Statuto.

Articolo 15 Accordi regolamentati

Gli accordi regolamentati sono disciplinati dai testi in vigore.

Qualunque accordo, a parte quelli riguardanti le operazioni correnti concluse in condizioni normali, che intervenga tra la Società e il suo Presidente e/o, eventualmente, il suo Direttore Generale, direttamente o per interposta persona, deve essere portato a conoscenza del Presidente, del Direttore Generale e dei Revisori dei conti, entro un (1) mese dalla sua conclusione.
Gli accordi regolamentati dell'anno passato sono presentati all'approvazione dell'assemblea generale.

Il Direttore Generale, o i Revisori dei conti, presentano ai Soci**,** una relazione sugli accordi intercorsi direttamente o per interposta persona tra la Società e il suo Presidente, il suo Direttore Generale, uno dei suoi dirigenti o uno dei suoi Soci.

Gli accordi non approvati producono tuttavia i loro effetti. La persona interessata ed eventualmente il Presidente, il Direttore Generale e i Soci saranno chiamati a sopportarne le conseguenze pregiudizievoli per la Società.

Articolo 16 Revisori dei conti

Alle condizioni legali e regolamentari applicabili, i Soci designano due Revisori dei conti titolari e due supplenti con decisione collettiva dei Soci.

TITOLO 4
COMMISSIONE DEI CONTRATTI – SERVIZIO PERMANENTE DI CONTROLLO

Articolo 17 Commissione dei contratti

17.1 Conformemente all'art. 7 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, viene istituita una commissione dei contratti in seno alla Società, per garantire il rispetto dei principi menzionati all'articolo 6.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 e le esigenze di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di rigore finanziario nell'esecuzione dei contratti (la «**Commissione dei contratti**»).

La Commissione dei contratti è competente esclusivamente per i contratti di servizi, lavori e forniture la cui conclusione è obbligatoriamente soggetta a una procedura con pubblicità del bando e indizione di gara, formalizzata in applicazione della direttiva 2004/17/CE, o di ogni testo ulteriore avente lo stesso oggetto.

Per adempiere ai compiti che le sono affidati, la Commissione dei contratti prende in considerazione le proposte motivate che le sono sottoposte dal Direttore generale, nonché le analisi effettuate dai suoi servizi e segnatamente il parere del Direttore giuridico. In tal senso, la Commissione dei contratti svolge, nel limite delle sue competenze, una funzione di controllo esterno in seno alla Società.

In funzione dell'importanza e della portata del contratto sottoposto al suo esame, e in particolare quando ritiene che gli elementi che le sono presentati siano sufficienti, la Commissione dei Contratti può, con decisione motivata, decidere di non formulare un parere.

17.2 La Commissione dei contratti si compone di esperti indipendenti riconosciuti per le loro competenze negli aspetti tecnici, giuridici, economici e finanziari dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei suddetti contratti, stipulati dalla Società.

Tali esperti non possono essere membri del Consiglio di amministrazione.

La Commissione dei contratti è composta da 12 (dodici) membri, nominati per metà da ognuno degli Stati, per una durata rinnovabile di 5 (cinque) anni.

Ogni Stato notifica il nome di ciascun membro della Commissione dei contratti che intende designare all'altro Stato, che dispone di un termine di 15 (quindici) giorni per fare conoscere la propria decisione. In assenza di obiezioni entro tale termine, è ritenuto che l'altro Stato abbia approvato la designazione.

Ogni Stato può revocare uno o diversi membri della Commissione dei contratti che ha nominato. In caso di decesso, di dimissioni (volontarie o di ufficio) o di impedimento ad esercitare le sue funzioni per un periodo superiore a 2 (due) mesi da parte di uno dei membri della Commissione dei contratti, lo Stato che lo ha designato dovrà provvedere immediatamente alla sua sostituzione, alle condizioni indicate al paragrafo precedente.

Qualsiasi membro della Commissione dei contratti può essere ricusato dallo Stato che non ha proceduto alla sua nomina, purché tale ricusazione sia basata su uno o più motivi gravi e sia giustificata per iscritto. In caso di ricusazione, lo Stato che ha proceduto alla nomina del membro ricusato deve designare un altro candidato, che non può più essere ricusato.

Il Presidente della Commissione dei contratti è nominato dallo Stato francese;

La Commissione dei contratti delibera validamente solo a condizione che la metà dei membri sia presente o rappresentata. I pareri, le raccomandazioni, le relazioni scritte, e gli altri atti della commissione dei contratti sono adottati a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente ha voto preponderante.

17.3

17.3.1 Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione dei contratti e considerate le proposte del Direttore Generale, nonché le analisi effettuate dai suoi servizi, e segnatamente l'analisi giuridica, vidimata dal Direttore giuridico, la Commissione dei contratti verifica la sufficiente determinazione dei fabbisogni, il rispetto della direttiva 2004/17/CE, o di qualunque altro ulteriore testo avente il medesimo oggetto, la pertinenza della procedura adottata e dei criteri prescelti per la selezione delle candidature e delle offerte, nonché la pertinenza del fascicolo di consultazione delle aziende.

La Commissione formula un parere su tutte queste questioni, alle condizioni previste all'articolo 17.1 del presente statuto.

17.3.2 Il Direttore Generale invia alla Commissione dei contratti la totalità dei fascicoli delle candidature e delle offerte presentate dagli operatori economici, insieme ad un resoconto del loro contenuto e alle analisi effettuate dai suoi servizi, e segnatamente l'analisi giuridica vidimata dal Direttore giuridico.

Alle condizioni previste all'articolo 17.1 del presente statuto, la Commissione dei contratti esprime il proprio parere preventivamente a ogni decisione relativa alle candidature, alle offerte degli operatori economici, al mancato esito, alla dichiarazione senza seguito, o, più in generale, all'eventuale interruzione della procedura nonché alla scelta finale dell'aggiudicatario dell'appalto.

La Commissione dei contratti controlla la validità dell'eliminazione delle candidature e delle offerte, nonché la pertinenza delle analisi e delle proposte del Direttore Generale relative alle offerte.

17.3.3 La Commissione dei contratti controlla il contenuto delle negoziazioni condotte sotto l'autorità del Direttore generale; ne riceve un resoconto regolare da parte del Direttore Generale tramite tutti i mezzi di comunicazione.

Su decisione del Presidente della Commissione dei contratti, l'insieme o una parte dei membri della Commissione dei contratti possono essere associati alle negoziazioni dei contratti o ai dialoghi competitivi che ne precedono l'aggiudicazione.

La Commissione dei contratti può formulare raccomandazioni sullo svolgimento delle negoziazioni.

17.3.4 Durante l'esecuzione dei contratti, la Commissione dei contratti viene adita dal Direttore Generale per eventuali reclami o richieste di modifiche avanzate dai titolari dei contratti conclusi dalla Società, per qualsiasi bozza di clausole aggiuntive, per bozze di conto generale e definitivo o documento equivalente, e per qualsiasi progetto di transazione con i titolari dei contratti conclusi dalla Società, corredati dalle analisi effettuate dai suoi servizi e in particolare dall'analisi giuridica vidimata dal Direttore giuridico.

Alle condizioni previste all'articolo 17.1 del presente statuto, la Commissione dei contratti formula il proprio parere prima di qualsiasi modifica sostanziale dei contratti, prima della firma di eventuali clausole aggiuntive, dell'accettazione totale o parziale di eventuali reclami, della notifica di qualsiasi conto generale e definitivo o di qualsiasi documento sostitutivo e di eventuali transazioni.
La Commissione è immediatamente informata dal Direttore Generale di qualsiasi contenzioso contrattuale.

17.4 In seno alla Commissione dei contratti, una commissione di valutazione (la "**Commissione di valutazione"**) è incaricata di un lavoro preliminare istruttorio sulle offerte finali ricevute, che è realizzato prima del parere reso dalla Commissione dei contratti, quando quest'ultima decide di formulare un parere. Tale lavoro si basa sulle proposte motivate del Direttore generale e sulle analisi effettuate dai suoi servizi, in particolare l'analisi giuridica vidimata dal Direttore giuridico.

La Commissione di valutazione è incaricata, dopo aver studiato le offerte finali trasmesse dai concorrenti, di consegnare un rapporto tecnico alla Commissione dei contratti in seduta plenaria in cui formula una proposta di parere sull'aggiudicazione del contratto.

La Commissione di valutazione è composta da 6 (sei) membri nominati successivamente al ricevimento delle offerte finali da parte dei concorrenti, dal Presidente della Commissione dei contratti, che sceglie tra i componenti della Commissione dei contratti in composizione paritetica tra i due Stati, motivando la scelta sulla base delle specifiche professionalità degli esperti indicati.

Il Presidente della Commissione di valutazione è nominato dal Presidente della Commissione dei contratti, il suo voto è preponderante in caso di parità.

17.5 Per tutti i pareri che deve esprimere la Commissione dei contratti, il Direttore generale formula proposte motivate, accompagnate da tutti i documenti utili e in particolare dalle analisi tecniche, economiche, finanziarie e giuridiche effettuate dai suoi servizi

I pareri formulati dalla Commissione dei contratti e la proposta di parere formulata dalla Commissione di valutazione prevista all'articolo 17.4 del presente statuto sono motivati sul piano tecnico, giuridico, economico e finanziario.

Ogni membro della Commissione dei contratti è tenuto al rispetto della riservatezza delle offerte e delle procedure di aggiudicazione degli appalti, gode di un diritto di disponibilità dei documenti e di consultazione in loco dei fascicoli delle candidature e delle offerte dei candidati e, più in generale, di tutti i documenti elaborati dalla Società o dai candidati nell'ambito della procedura.

La Commissione dei contratti è adita in tempo utile dal Direttore generale, per permetterle di istruire e formulare pareri motivati. Il Direttore Generale, su richiesta del Presidente della Commissione, fornisce ogni spiegazione utile, nel caso assistendo o facendosi rappresentare in alcune di tali riunioni.
Può esprimere un parere, generale o specifico, sulle condizioni della sua consultazione.

La Commissione dei contratti formula il proprio parere entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data in cui è stata adita dal Direttore Generale. Questo termine decorre solo a partire dalla trasmissione di tutti i documenti che le permettono di deliberare. Il Presidente della Commissione dei contratti rivolge senza indugio al Direttore Generale qualsiasi richiesta di documenti complementari.

Entro i termini summenzionati, in funzione dell'importanza e della portata del contratto sottoposto al suo esame, e in particolare quando ritiene che gli elementi che le sono presentati siano sufficienti, la Commissione dei contratti può decidere, con decisione motivata, di non formulare un parere. Il Presidente della Commissione dei contratti notifica al più presto l'intenzione della Commissione al Direttore Generale.

In questa ipotesi, la procedura di attribuzione del contratto segue il suo corso nel rispetto delle competenze attribuite rispettivamente al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione.

Se la Commissione dei contratti accetta di formulare un parere e il medesimo è favorevole alla proposta del Direttore Generale, la procedura di attribuzione del contratto segue il suo corso in

conformità di quanto esposto nel parere e nel rispetto delle competenze attribuite rispettivamente al Direttore Generale e al Consiglio di amministrazione

Se la Commissione dei contratti accetta di formulare un parere e il medesimo è negativo alla proposta del Direttore Generale o se la Commissione dei contratti non è stata in grado di formulare il proprio parere entro i termini previsti al quinto capoverso della presente clausola, il Direttore Generale può portare avanti la procedura solo chiedendo obbligatoriamente l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, alle condizioni previste all'articolo **11.3 (xi)** del presente statuto.

Se il Direttore Generale fa la scelta di agire conformemente al parere negativo della Commissione dei contratti, le presenta una nuova proposta, che tenga conto delle motivazioni di tale parere negativo.

Gli Stati, il Presidente, il Direttore Generale e i membri del Consiglio di amministrazione diventano immediatamente destinatari di qualsiasi parere formulato dalla Commissione dei contratti.

17.6 Il Direttore Generale provvede affinché la Commissione dei contratti disponga in permanenza dei mezzi materiali e finanziari sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal fine, il Presidente della Commissione dei contratti propone un budget annuale al Consiglio di amministrazione; tale budget è adottato alle condizioni previste all'articolo **11.3** del presente statuto.

Nel rispetto del suo budget, la Commissione dei contratti può fare appello agli esperti di sua scelta per la realizzazione di studi specifici e, più in generale, per assisterla nell'elaborazione dei pareri che deve formulare. Al fine di consentire alla Commissione di valutazione di effettuare il lavoro istruttorio destinato all'elaborazione del rapporto tecnico previsto all'articolo 17.4 del presente statuto, il Presidente della Commissione dei contratti può, su richiesta del presidente o dei membri della Commissione di valutazione, richiedere il contributo di esperti che assistano la Commissione di valutazione nei suoi lavori.

Il Presidente della Commissione dei contratti è il solo a potere disporre dei mezzi assegnati alla Commissione dei contratti per permetterle di compiere la sua missione.

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. **11.3 (xiv)** del presente statuto, l'aggiudicazione, la firma e l'esecuzione dei contratti necessari allo svolgimento della missione della Commissione dei contratti sono assicurate dal Presidente della stessa Commissione, il quale dispone per la durata del suo mandato, di una delega permanente di potere da parte del Direttore generale unicamente per effetto del presente statuto.

Il Presidente della Commissione dei contratti rende conto, periodicamente, dell'uso dei mezzi della Commissione dei contratti al Consiglio di amministrazione, al Direttore Generale, al Servizio permanente di controllo e, se del caso, alle altre autorità di controllo della Società.

Su sua richiesta, o su richiesta del Consiglio di amministrazione, assiste alle sedute di quest'ultimo e può essere ascoltato.

17.7 Le regole di funzionamento della Commissione dei contratti e le modalità di remunerazione dei suoi membri sono specificate nel regolamento interno della Commissione dei contratti, che è allegato al regolamento interno della Società.

Articolo 18 Servizio permanente di controllo

18.1 Conformemente all'articolo 8 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, un Servizio permanente di controllo è istituito in seno alla Società (il "**Servizio permanente di controllo**").

Il Servizio permanente di controllo provvede al rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, all'efficienza economica, finanziaria e tecnica della Società, alla corretta esecuzione del progetto di nuova linea e, a livello più generale, al buon funzionamento della Società, nel rispetto del presente statuto, del suo regolamento interno e delle disposizioni dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Il Servizio permanente di controllo si compone di esperti nei settori interessati dall'attività della Società.

Il Servizio permanente di controllo è composto da 12 (dodici) membri nominati per metà da ogni Stato per una durata di cinque (5) anni rinnovabili.

Ogni Stato notifica il nome di ciascun membro del Servizio permanente di controllo che intende designare all'altro Stato, che dispone di un termine di 15 (quindici) giorni per fare conoscere la propria decisione. In assenza di obiezioni entro tale termine, è ritenuto che l'altro Stato abbia approvato la designazione. La ricusazione di un membro deve essere giustificata e motivata per iscritto. In caso di ricusazione, lo Stato interessato deve designare un altro candidato, che non può più essere ricusato.

Ogni Stato può revocare l'uno o l'altro membro del Servizio permanente di controllo che ha nominato. In caso di decesso, di dimissioni (volontarie o d'ufficio) o di impedimento ad esercitare l'incarico per un periodo superiore a 2 (due) mesi da parte di un membro del Servizio permanente di controllo, lo Stato che lo ha nominato dovrà provvedere immediatamente alla sua sostituzione alle condizioni previste nel precedente paragrafo.

Il Presidente del Servizio permanente di controllo è nominato dallo Stato francese.

Il Servizio permanente di controllo delibera validamente sull'adozione dei rapporti e delle note di avvertimento solo a condizione che la metà dei membri sia presente o rappresentata. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, essendo inteso che in caso di parità il Presidente ha voto preponderante.

Le persone che ricoprono o hanno ricoperto la posizione di membro del Consiglio di amministrazione o di membro della Commissione dei contratti, che esercitano o hanno esercitato funzioni direttive in seno alla Società non possono essere membri del Servizio permanente di controllo.

18.2 Il Servizio permanente di controllo presenta relazioni e note di avvertimento su tutti gli aspetti dell'esecuzione del progetto da parte della Società. Gode dei più ampi poteri investigativi

di disponibilità dei documenti e di consultazione in loco. Se del caso, formula raccomandazioni motivate per migliorare l'efficacia della Società.

Il Servizio permanente di controllo può essere adito dal Consiglio di amministrazione, anche su richiesta del rappresentante della Commissione europea che assiste alle sue riunioni, da uno degli Stati, dal Direttore Generale o dal Presidente della Commissione dei contratti. Può altresì decidere di occuparsi di eventuali questioni che ritiene utili per l'esercizio della propria missione.

Le relazioni e le note di avvertimento del Servizio permanente di controllo sono trasmesse immediatamente all'autorità che lo ha investito della questione e agli Stati.

18.3 Il Direttore generale, sotto il controllo degli Stati, fa sì che il Servizio permanente di controllo disponga costantemente dei mezzi materiali e finanziari sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal fine, il Presidente del Servizio permanente di controllo propone un budget annuale al Consiglio di amministrazione che è adottato alle condizioni previste all'**Articolo 11.3** del presente statuto.

Nel rispetto del suo budget, il Servizio permanente di controllo può fare appello agli esperti di sua scelta per la realizzazione di studi specifici e, più in generale, per assisterlo nella sua missione e nell'elaborazione delle relazioni che deve presentare. Il Presidente del Servizio permanente di controllo è il solo a potere disporre dei mezzi destinati al Servizio per permettergli di compiere la sua missione.

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. **11.3 (xv)** del presente statuto, l'aggiudicazione, la firma e l'esecuzione dei contratti necessari allo svolgimento della missione del Servizio permanente di controllo sono assicurate dal Presidente del suddetto Servizio, il quale dispone per la durata del suo mandato di una delega permanente di potere da parte del Direttore generale unicamente per effetto del presente statuto.

Il Presidente del Servizio permanente di controllo rende conto periodicamente dell'uso dei mezzi del Servizio agli Stati, al Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale, nonché, ove necessario, alle altre autorità di controllo della Società.

Su sua richiesta, o su richiesta del Consiglio di amministrazione, assiste alle sedute di quest'ultimo e può essere ascoltato.

18.4 Le regole di funzionamento del Servizio permanente di controllo e le modalità di remunerazione dei suoi membri sono specificate nel regolamento interno del Servizio permanente di controllo, che è allegato al regolamento interno della Società.

TITOLO 5
DECISIONI COLLETTIVE DEI SOCI

Articolo 19 Decisioni collettive dei Soci

19.1 Le decisioni collettive sono adottate in base alle modalità di cui all'**Articolo 20** del presente statuto.

19.2 Le decisioni dei Soci sono adottate all'unanimità dei Soci. Soltanto i Soci hanno competenza per prendere le seguenti decisioni:

- modifica dello statuto;
- modifica del capitale sociale;
- nomina dei Revisori dei conti;
- approvazione del bilancio annuale e allocazione dei ricavi;
- ratifica ed approvazione degli Accordi regolamentati di cui all'**Articolo 15**,
- trasformazione della Società e più generalmente qualunque operazione avente come effetto d'aumentare gli impegni dei Soci;
- fusione, scissione o conferimenti parziali di attivo sottoposti al regime delle scissioni;
- determinazione dell'importo massimo delle garanzie sui beni sociali, avalli, cauzioni o garanzie della Società che il Consiglio di amministrazione può autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere~~;~~
- determinazione dell'importo massimo dei prestiti o impegni bancari che il Consiglio di amministrazione può autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere;
- scioglimento e liquidazione.

19.3 Fatte salve le disposizioni legali applicabili che riservano prerogative alla competenza dei Soci, e nel rispetto delle decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione che delibera secondo le condizioni di cui all'Articolo 11 del presente statuto, ogni altra decisione è di competenza del Direttore Generale.

Articolo 20 Modalità di decisione collettiva dei Soci

20.1 L'assemblea generale è composta dai Soci. Ciascuno è rappresentato o dal proprio rappresentante legale o da un rappresentante che deve designare, o dal suo supplente.

Ogni socio dispone di un numero di voti pari al numero delle azioni detenute.

Il Presidente ed il Direttore generale assistono all'assemblea generale senza partecipare al voto nella misura in cui non hanno la qualità di socio della Società.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da qualunque altra persona designata a tale scopo dai Soci.

20.2 L'assemblea generale che si riunisce in alternanza in Francia ed in Italia, oppure per videoconferenza o tramite qualunque altro mezzo di telecomunicazione che permetta l'identificazione dei Soci, è convocata dal Presidente o dal Direttore Generale. L'autore della

convocazione stabilisce le modalità della riunione, come sopra indicato. Può altresì essere convocata dai revisori dei conti allorquando lo ritengano necessario.

Inoltre l'assemblea generale è obbligatoriamente convocata su richiesta di uno dei Soci. A tal fine, il socio che richiede la convocazione deve giustificare la propria richiesta via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente, precisando i punti che intende iscrivere all'ordine del giorno. Il Presidente deve procedere alla convocazione dell'assemblea entro quindici giorni a decorrere dalla data di ricevimento della lettera.

In caso di liquidazione, soltanto il liquidatore è abilitato a convocare l'assemblea generale.

20.3 Le convocazioni sono inoltrate via lettera indirizzata ad ogni Socio quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno dell'assemblea ed il testo delle bozze di risoluzione proposte dal Consiglio di amministrazione e se del caso la relazione del Presidente o del Direttore Generale.

L'assemblea non può deliberare su questioni non iscritte all'ordine del giorno. L'ordine del giorno di un'assemblea non può essere modificato in seconda convocazione.

20.4 L'assemblea generale può deliberare validamente soltanto se tutti i Soci sono presenti o rappresentati conformemente alle condizioni del presente articolo.

20.5 Ogni decisione collettiva dei Soci in assemblea generale è accertata tramite processo verbale redatto e sottoscritto dal Presidente.

Il processo verbale, redatto e conservato conformemente alle disposizioni legali, indica segnatamente la data ed il luogo della riunione, i Soci rappresentati con l'indicazione del numero di azioni detenute da ciascuno e le condizioni di esercizio dei diritti di voto, i documenti e le relazioni presentati all'assemblea, un resoconto dei dibattiti, i testi di risoluzioni votati ed il risultato dei voti.

I documenti giustificativi delle delibere nei confronti di terzi di qualunque decisione collettiva dei Soci sono costituiti dalle copie o dagli estratti certificati conformi alla legislazione. Le copie o estratti dei processi verbali delle decisioni collettive dei Soci sono validamente sottoscritti dal Presidente o dal Direttore Generale.

TITOLO 6
PROPRIETÀ DEI BENI - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO ANNUALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 21 Proprietà dei beni

Conformemente all'articolo 11 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e fatte salve le riserve previste, la "Società" è proprietario delle opere costitutive della sezione transfrontaliera e non può cederle.

Articolo 22 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 Bilancio consuntivo annuale

A chiusura di ogni esercizio, il Direttore Generale elabora l'inventario ed il bilancio consuntivo annuale, poi prepara il rapporto di gestione, documenti che saranno messi a disposizione dei revisori dei conti e del comitato aziendale laddove ne esista uno, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione della collettività dei Soci che delibera sul bilancio.

Al bilancio è allegato un rendiconto delle cauzioni, avalli e garanzie forniti dalla Società e un rendiconto sulle garanzie da essa consentite.
Tutti questi documenti sono inviati o comunicati ai soci come sopra indicato. Ogni anno sono redatti nella medesima forma e secondo gli stessi metodi di valutazione, con riserva d'evoluzione del contesto regolamentare applicabile alla società.

Articolo 24 Ripartizione degli utili – Riserve

24.1 Dagli utili dell'esercizio, detratte se necessario le perdite degli esercizi precedenti, viene prelevato almeno il 5 (cinque) per cento, per costituire il fondo di riserva prescritto dalla legge. Tale prelievo non è più obbligatorio allorquando il fondo di riserva raggiunge un importo pari al decimo del capitale sociale. Tale prelievo riprende nuovamente quando, qualunque ne sia la causa, la riserva scende al di sotto di tale decimo.

24.2 Gli utili distribuibili sono costituiti dagli utili dell'esercizio una volta detratte, se del caso, le perdite precedenti o il prelievo destinati alla riserva legale ed aumentati, se del caso, dagli utili portati a nuovo.

24.3 Sull'utile distribuibile può essere prelevata qualunque somma che i Soci ritengano opportuno riportare a un esercizio successivo o assegnare a una o più voci di bilancio che costituiscono una riserva.
L'eccedenza, se sussiste, è suddivisa tra i Soci sotto forma di dividendi.

24.4 Le modalità di pagamento dei dividendi sono fissate con decisione collettiva dei Soci, il pagamento deve obbligatoriamente rispettare i termini legali fissati.
La decisione collettiva dei Soci potrà concedere ai Soci la scelta, per l'integralità o per parte del dividendo o degli acconti sul dividendo distribuito, tra il pagamento del dividendo, o dell'acconto sul dividendo, in contanti o in azioni.

TITOLO 7
TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO NETTO - CONTESTAZIONI

Articolo 25 Trasformazione

La Società può trasformarsi in società sotto un'altra forma. Tale trasformazione è decisa alle condizioni fissate dalle disposizioni legali in vigore.

Articolo 26 Scioglimento - Liquidazione

La Società è sciolta alla scadenza dei termini statutari, fatta salva una regolare proroga, e in caso di causa legale di scioglimento o su decisione collettiva dei soci.

Allo scioglimento della Società, uno o più liquidatori sono nominati con decisione collettiva dei Soci. Il liquidatore rappresenta la Società. È investito dei più ampi poteri per realizzare l'attivo, anche tramite procedura amichevole. È abilitato a pagare i creditori e ripartire il saldo disponibile.

La collettività dei Soci può autorizzarlo a continuare le attività in corso o ad avviarne delle nuove per le operazioni di liquidazione. L'attivo netto residuo, dopo il rimborso del valore nominale delle azioni, verrà suddiviso fra i Soci in proporzione all'ammontare della loro partecipazione al capitale.

Dopo l'estinzione del passivo e degli oneri della Società, l'attivo netto residuo della liquidazione è impiegato a rimborsare fino all'importo dovuto, l'importo svincolato e non ammortizzato delle azioni. L'eccedenza che costituisce degli utili sarà suddivisa tra i Soci.

Conformemente all'articolo 11 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, all'estinzione della Società, le opere costitutive della sezione transfrontaliera di sua proprietà diventano di proprietà dello Stato sul cui territorio sono situate.

Articolo 27 Contestazioni

Qualunque controversia possa sorgere nel corso della durata di vita della Società, sia tra uno dei soci e la Società, sia tra i soci stessi, per quanto riguarda l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, o più generalmente in merito agli affari sociali, sarà risolta per quanto possibile in via amichevole. In mancanza di accordo amichevole, la controversia sarà sottoposta, dagli Stati italiano e francese, a un Tribunale arbitrale alle condizioni previste all'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Fatto a Parigi/Roma, il 30 giugno 2025

Rodolphe GINTZ	Stefano Antonio DONNARUMMA
Direttore generale delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Mobilità Ministero della Transizione ecologica e della Coesione territoriale	Amministratore delegato Ferrovie dello Stato Italiane SpA
In forza di delega regolarmente conferita Carole BERNARDY	In forza di delega regolarmente conferita Adele ZAGAMI